



Prefettura di Messina
Area Seconda Ufficio Elettorale Provinciale

Alla Commissione Straordinaria
Al Signor Segretario Comunale
Al Signor Responsabile dell'Ufficio Elettorale del Comune di

MOJO ALCANTARA

e, per conoscenza

Al Presidente della Sottocommissioni Elettorali Circondariali
c/o Comuni di:

TAORMINA

OGGETTO: Elezioni amministrative del 17 e 18 novembre 2024.

Autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature.
Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione
amministrativa.

Per le consultazioni amministrative in oggetto, per quanto riguarda i requisiti di validità della documentazione da produrre in sede di presentazione delle candidature si riportano qui di seguito i principi che il Ministero dell'Interno 3 ha ritenuto opportuno evidenziare:

- **Autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature.**

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, come modificato da ultimo, dall'art 38-bis, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori di liste e candidature i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia.



Prefettura di Messina

Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

Sono altresì competenti ad eseguire le predette autenticazioni gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine, oltre in assenza di espresse disposizioni preclusive, anche dai consiglieri in carica che siano candidati alle prossime elezioni comunali.

Si precisa che il potere di autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature deve essere espressamente attribuito ai sensi del citato art. 14 comma 1 della legge 53/90 e successive modifiche.

I pubblici ufficiali di cui all'art. 14 medesimo possono svolgere le proprie funzioni autenticatorie solo all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 9 ottobre 2013, n. 22) e, come riconosciuto dalla giurisprudenza (tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 16 maggio 2016, n. 1990), anche per consultazioni elettorali che non si svolgono in tale ambito territoriale.

In particolare, i segretari comunali o i funzionari incaricati dal sindaco svolgono le loro prestazioni all'interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari e ove occorra degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge.

I Comuni, tuttavia, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono opportunamente autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali all'esterno della residenza municipale od anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico purché all'interno del territorio comunale.



Prefettura di Messina

Area Seconda Ufficio Elettorale Provinciale

Le modalità di autenticazione sono riportate nell'articolo 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

- Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa nei casi non previsti dalla legge

Per quanto riguarda la documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature, si ricorda che **non sono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione** introdotti in materia di documentazione amministrativa, dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012).

In tal senso, si richiama l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Sezione Prima, parere n. 1232 del 13 dicembre 2000 e della Sezione quinta, sentenza n. 2178 del 16 aprile 2012 che afferma principi riconducibili alla linea interpretativa già espressa dal medesimo Consesso in sede giurisdizionale:

- non si applica al procedimento elettorale il principio di autocertificazione al fine di certificare l'iscrizione nelle liste elettorali;
- è esclusa l'applicabilità, in tale ambito, dell'altro strumento di semplificazione documentale costituito dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- neppure è possibile far luogo alla proroga della validità dell'atto di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento, atteso che la relativa disposizione (art. 41, comma 2, del D.P.R. n. 445/00) si riferisce solo ai certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione quindi dei certificati elettorali;
- è da escludere l'applicazione al procedimento elettorale della normativa generale che consente la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica al di fuori del contesto del documento informatico (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni).



Prefettura di Messina
Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

Si pregano le Signorie Loro di dare notizia del contenuto della presente circolare ai Rappresentanti dei Movimenti politici in sede locale.

Il Viceprefetto
Dirigente dell'UEP
(Merenda)

Firma autografa omessa a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti
dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993

Gg